

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

NORMATIVA. L. sul procedimento amministrativo L. 241/1990. La L. 124/2015 (art. 6) ha mutato alcune disposizioni della L. 241/1990 in tema di autotutela amministrativa (modifiche agli artt. 21-quater e 21-nonies).

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA. Per mezzo della legge è riconosciuto ad ogni PA il potere di privare di effetti i propri atti o provvedimenti, o in maniera temporanea (potere di sospensiva ex art. 21-quater) o, addirittura, definitiva (potere di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies).

TERMINI DI DECADENZA. La riforma Madia stabilisce un termine di decadenza per l'esercizio dei poteri caducatori e sospensivi: 18 mesi. La riforma Madia ha introdotto alcuni elementi: all'art. 21-nonies (L. 241/1990) una limitazione temporale della durata del potere di autotutela "decisoria" (potere della PA di riesaminare, senza l'intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli). L'art. 6, comma 1, lett. d), L. 124/2015, ha inserito, per esempio, all'art. 21-nonies della L. 241/1990, dopo le parole "entro un termine ragionevole", il seguente inciso: "comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici". Quindi, decorsi i 60 giorni per l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto e trascorsi gli indicati 18 mesi dall'emanazione per l'esercizio dei poteri di autotutela, l'atto non può più essere eliminato.

ECCEZIONI AI TERMINI E FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI. L'unica eccezione alla nuova disciplina riguarda i provvedimenti amministrativi ottenuti sulla base di false rappresentazioni dei fatti, di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, per effetto di condotte costituenti reato, ove accertate con sentenza passata in giudicato. I provvedimenti emanati sulla base di questi presupposti possono sempre essere annullati in autotutela, anche dopo l'avvenuto decorso dei 18 mesi sopra citati.

SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA (art. 21-quater, legge 241/1990). In coerenza con la modifica all'art. 21-nonies (annullamento d'ufficio), la legge di riforma ha limitato a 18 mesi anche il potere della PA di sospendere l'efficacia o l'esecuzione del provvedimento stesso, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. L'art. 6, comma 1, lett. c), ha integrato l'art. 21-quater: "La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies." Decorsi i 18 mesi, arco temporale in cui l'amministrazione interessata potrebbe annullare d'ufficio il proprio atto riconosciuto illegittimo, l'amministrazione decade anche dal potere di sospendere il proprio atto.

ANNULLAMENTO D'UFFICIO (art. 21-nonies, L. 241/1990). L'annullamento d'ufficio dell'art. 20 della L. 241/1990 si riferisce all'originaria illegittimità del provvedimento (provvedimento che la PA elimina con effetti ex tunc, dall'entrata in vigore in poi), in quanto viziato ab origine da una delle 3 tipiche cause di annullamento dell'atto amministrativo: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

RUOLO DEL DS. E' compito del DS emanare un decreto di autotutela con cui si provvede all'annullamento o alla sospensione dell'atto amministrativo (ad esempio Decreto annullamento in autotutela della pubblicazione graduatoria selezione esperti esterni PON FSE, Decreto annullamento autotutela RSPD ecc.).